

# COMUNE DI ALANNO

PROVINCIA DI PESCARA

## COPIA DELIBERAZIONE del Consiglio comunale

71 del Reg.

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER LA ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.

a 30/12/1999

L'anno millenovecentonovantanove, il giorno Trenta del mese di Dicembre  
ore 20,00, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri  
in forma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI		Pres.	Ass.	CONSIGLIERI		Pres.	Ass.
1) CANOSA	Aldo	si		13) VERROCCHIO	Umberto		si
2) SPOGNARDI	Filippo	si		14) ODOARDI	Mario	si	
3) CUZZI	Gaetano	si		15) DI MICHELE	Roberta		si
4) SPERANZA	Flaviano	si		16) TOCCO	Enisio	si	
5) GRANDE	Domenico	si		17) PEZZI	Oscar	si	
6) CANALE	Renato	si					
7) TROIANI	Pietro Mario	si					
8) BUCCELLA	Pietro	si					
9) DI GIANDOMENICO	Gaetano	si					
10) GAGLIONE	Giuseppe		si				
11) DI CESARE	Riccardo	si					
12) PAPILE	Donatello	si					

Fra gli assenti sono giustificati (Art. 289 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915, n. 148), i signori consiglieri:

Presenti n. 14

Assenti n. 03

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Signor Aldo Canosa nella sua qualità di Sindaco
- Partecipa il Segretario Comunale Signor Dr. Vincenzo De Aloysio La seduta è Pubblica
- Nominati scrutatori i Signori: Papile Donatello - Troiani Pietro mario - Pezzi Oscar

Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, remettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
- il Segretario comunale, sotto il profilo della legittimità;

## **IL PRESIDENTE**

Riferisce che con deliberazione C.C. n. 25 in data 30.10.1998, esecutiva, veniva approvato il "Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche";

Che è opportuno adeguare lo stesso alle nuove norme di legge in materia e di puntualizzare meglio le tariffe applicabili che vengono riconfermate in quelle stabilite per la TOSAP approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 in data 29.04.1994;

che gli uffici comunali hanno predisposto lo schema di regolamento rapportato alle effettive esigenze e alle diverse tipologie di occupazione secondo le specifiche situazioni del territorio comunale.

Propone pertanto al Consiglio di approvare il regolamento secondo lo schema predisposto dall'ufficio, che si compone di n. 56 articoli oltre all'allegato relativo alle tariffe del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, che allegato al regolamento stesso ne forma parte integrante e sostanziale.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Sentita l'esposizione di cui sopra;

Visto lo schema di regolamento predisposto dagli uffici comunali, relativo all'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;

Visto il D. Lgs. 15.12.1997, n. 446 con particolare riferimento agli articoli 52 e 63;

Visto il D. Lgs. 30.04.1992, n. 285;

Visto il D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista la Legge 28.12.1995, n. 549;

Vista la Legge 15.05.1997, n. 127;

Visto il D. Lgs. N. 507/93;

Vista la circolare n. 247/E del 29.12.1999 sulla legge finanziaria 2000 ed in particolare il punto 7.2 della circolare stessa;

Con n. 14 voti favorevoli resi palesemente da n. 14 consiglieri presenti e votanti;

## **DELIBERA**

Di approvare, siccome con il presente atto approva, il "Regolamento comunale per la istituzione e l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche", che si compone di n. 56 articoli oltre agli allegati per la determinazione delle tariffe del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nel testo che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Di revocare il vigente regolamento approvato con deliberazione del C.C. n. 25 del 30.10.1998.

ALLEG. DELIB. C.C. N°71 DEL 30.12.99


 SEGRETARIO CAPO  
 (Dott. Vincenzo De Aloysio)

# REGOLAMENTO COMUNALE

## PER LA ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

### SOMMARIO

Art.	OGGETTO	Pag.	Art.	OGGETTO	Pag.
<b>CAPO I - NORME GENERALI</b>					
1	Istituzione del canone di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche . . . . .	2	30	Passi carrabili - Individuazione . . . . .	16
2	Definizioni. . . . .	2	31	Superficie assoggettata a canone . . . . .	16
3	Oggetto e scopo del regolamento . . . . .	2	32	Accessi a raso . . . . .	16
4	Gestione del servizio . . . . .	2	<b>CAPO V - TARIFFE</b>		
5	Responsabile del servizio . . . . .	2	33	Suddivisione del territorio comunale. . . . .	18
6	Oggetto del canone . . . . .	4	34	Tariffe per le occupazioni permanenti . . . . .	18
7	Soggetti attivi e passivi . . . . .	4	35	Tariffe per le occupazioni temporanee. . . . .	18
<b>CAPO II - NORME E PROCEDURE COMUNI A TUTTE LE OCCUPAZIONI</b>			36	Detrazioni dal canone . . . . .	18
8	Domanda di concessione. . . . .	6	<b>CAPO VI - AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI</b>		
9	Rimborso di spese. . . . .	6	37	Agevolazioni . . . . .	20
10	Deposito cauzionale. . . . .	6	38	Esenzioni . . . . .	20
11	Concessione . . . . .	6	<b>CAPO VII - CONTROLLI - CONTENZIOSO</b>		
12	Conclusione del procedimento. . . . .	8	39	Disciplina dei controlli - Privacy . . . . .	22
13	Disciplinare. . . . .	8	40	Relazione del Responsabile . . . . .	22
14	Autorizzazioni di altri uffici comunali o di altri enti - Diritti di terzi . . . . .	8	41	Contenzioso . . . . .	22
15	Revoca delle concessioni e delle autorizzazioni . . . . .	8	<b>CAPO VIII - SANZIONI ED INTERESSI RAVVEDIMENTO</b>		
16	Rinuncia alla concessione . . . . .	8	42	Occupazioni abusive . . . . .	24
17	Decadenza della concessione . . . . .	10	43	Sanzioni. . . . .	24
18	Sospensione delle concessioni. . . . .	10	44	Ritardati od omessi versamenti. . . . .	24
19	Subingresso nella concessione . . . . .	10	45	Irrogazione immediata delle sanzioni . . . . .	24
20	Rinnovo delle concessioni . . . . .	10	46	Altre violazioni . . . . .	24
21	Norme per la esecuzione dei lavori . . . . .	10	47	Procedimento di irrogazione delle sanzioni . . . . .	24
22	Osservanza delle norme del Codice della Strada . . . . .	12	48	Ravvedimento . . . . .	24
23	Occupazioni d'urgenza . . . . .	12	<b>CAPO IX - NORME DI PRIMA APPLICAZIONE</b>		
24	Riscossioni coattive - Rimborsi. . . . .	12	49	Tariffe per le aziende erogatrici di pubblici servizi . . . . .	28
25	Limiti alle occupazioni stradali . . . . .	12	50	Concessioni in atto . . . . .	28
<b>CAPO III - DENUNCIA DELL'OCCUPAZIONE E VERSAMENTO DEL CANONE</b>			51	Riaccertamento delle occupazioni . . . . .	28
26	Denuncia dell'occupazione . . . . .	14	<b>CAPO X - NORME FINALI</b>		
27	Modalità dei versamenti - Termini - Differimenti . . . . .	14	52	Norme abrogate . . . . .	28
28	Pagamenti a rate - Importi minimi . . . . .	14	53	Pubblicità del regolamento e degli atti. . . . .	28
<b>CAPO IV - PASSI CARRABILI</b>			54	Entrata in vigore del regolamento . . . . .	28
29	Istruttoria della domanda . . . . .	16	55	Casi non previsti dal presente regolamento. . . . .	28
			56	Rinvio dinamico . . . . .	28
			<b>ALLEGATI . . . . .</b>		
			30		

## CAPO I - NORME GENERALI

### ART. 1 - ISTITUZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

È istituito, in questo Comune, a decorrere dal 1° gennaio 2000, in applicazione dell'art. 63 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il: "CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE", che, ad ogni effetto di legge, costituisce entrata di natura e carattere patrimoniale.

Il canone di concessione di cui al comma 1 trova applicazione in tutto il territorio comunale.

### ART. 2 - DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento si intendono per:

**"occupazione"**: la disponibilità di spazi pubblici sottratti così all'uso della collettività in generale;

**"occupazioni permanenti"**: sono permanenti le occupazioni di carattere stabile aventi durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;

**"occupazioni temporanee"**: sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti.

**"suolo pubblico" o "spazio pubblico"**: le aree ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, nonché le aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge;

**"regolamento"**: il presente regolamento;

**"canone"**: il corrispettivo dovuto al Comune per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;

**"concessione"**: l'atto amministrativo, scritto o comportamentale, mediante il quale il Comune autorizza l'occupazione suddetta, intendendosi comunque, con tale termine, anche la ricevuta del pagamento del canone per le occupazioni temporanee;

**"passo carrabile"**: manufatti costruiti anche senza titolo, sul suolo pubblico, aventi la specifica funzione di facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata;

**"occupazione continuativa"**: per occupazione continuativa si intende quella ripetitiva nel corso dell'anno;

**"occupazione non continuativa"**: per occupazione non continuativa si intende quella fatta in più periodi.

### ART. 3 - OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, informato ai criteri di cui all'art. 63, comma 2, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina, fra l'altro, compiutamente:

a) la procedura da seguire, osservate le norme di legge in materia, per la richiesta, il rilascio, il rinnovo e la revoca dell'atto di concessione;

b) la determinazione delle tariffe;

c) il pagamento del canone;

d) le agevolazioni;

e) l'accertamento e le sanzioni;

f) il periodo transitorio.

2. In particolare, con il presente regolamento, viene esercitata la potestà regolamentare attribuita ai comuni con il combinato disposto degli articoli 52 e 64 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, nonché dell'art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

3. Le norme del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua i fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

### ART. 4 - GESTIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio di accertamento e di riscossione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche potrà essere gestito:

a) in forma diretta;

b) da soggetti pubblici o privati aventi i requisiti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

2. Nel caso in cui venga prescelta la gestione in concessione, con la stessa deliberazione consiliare sarà approvato il capitolato d'oneri.

### ART. 5 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO

1. Il responsabile del servizio, cui è affidata la gestione del canone, è designato con deliberazione della Giunta comunale.

2. Il responsabile del servizio cui è affidata la gestione del canone di concessione provvede all'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale del detto canone, sottoscrive i relativi atti, compresi quelli che autorizzano rimborsi, e ne dispone la notifica.

2. È in facoltà del responsabile del servizio, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, affidare singoli procedimenti ad altri dipendenti facenti parte della propria struttura organizzativa.

3. Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni di cui al comma 2 spettano al concessionario.

## AGGIUNTE - VARIAZIONI E NOTE

### NOTA ALL'ART. 1

— D.Lgs. 15.12.1997, n. 446.

#### Art. 63 - Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

1. Le province e i comuni possono, con regolamento adottato a norma dell'articolo 52 prevedere che l'occupazione, sia permanente che temporanea di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, sia assoggettata al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, determinato nel medesimo atto di concessione in base alla tariffa. Il pagamento del canone può essere anche previsto per l'occupazione di aree private soggette a servizi di pubblico passaggio costituiti nei modi di legge. Agli effetti del presente comma si comprendono nelle aree comunali i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti individuabili a norma dell'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

2. Il regolamento è informato ai seguenti criteri:

a) previsione delle procedure per il rilascio, il rinnovo e la revoca degli atti di concessione;  
b) classificazione in categorie di importanza delle strade, aree e spazi pubblici;  
c) indicazione analitica della tariffa determinata sulla base della classificazione di cui alla lett. b), dell'entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari, del valore economico della disponibilità dell'area nonché del sacrificio imposto alla collettività, con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione;

d) indicazione delle modalità e termini di pagamento del canone;

e) previsione di speciali agevolazioni per occupazioni ritenute di particolare interesse pubblico e, in particolare, per quelle aventi finalità politiche ed istituzionali;

f) previsione per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, di una speciale misura di tariffa determinata sulla base di quella minima prevista nel regolamento per ubicazione, tipologia ed importanza dell'occupazione, ridotta non meno del 50 per cento. In sede di prima applicazione il predetto canone è determinato forfetariamente su base dei seguenti criteri:

1) per le occupazioni del territorio comunale, il canone è commisurato al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa riferita alle sottoindicate classi di comuni:

1.1) fino a 20.000 abitanti lire 1.250 per utente;

1.2) oltre 20.000 abitanti lire 1.000 per utente;

2) per l'occupazione del territorio provinciale, il canone è determinato nella misura del 20 per cento dell'importo complessivamente corrisposto ai comuni compresi nel medesimo ambito territoriale;

3) in ogni caso l'ammontare complessivo dei canoni annui dovuti a ciascun comune o provincia non può essere inferiore a lire 1.000.000. La medesima misura di canone annuo è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti di cui alla presente lettera effettuate per l'esercizio di attività strumentali ai pubblici servizi;

4) gli importi di cui ai punti 1) e 2) sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente;

g) equiparazione, ai soli fini del pagamento del canone, delle occupazioni abusive, risultanti da verbale di contestazione redatto da competente pubblico ufficiale, a quelle concesse, e previsione delle sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone né superiore al doppio del canone stesso, ferme restando quelle stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

3. Il canone è determinato sulla base della tariffa di cui al comma 2, con riferimento alla durata dell'occupazione e può essere maggiorato di eventuali oneri di manutenzione derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo. Dalla misura complessiva del canone va detratto l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal comune e dalla provincia per la medesima concessione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

### NOTA ALL'ART. 3

— D.Lgs. 15.12.1997, n. 446.

#### Art. 52 - Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni.

1. Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.

2. I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1° gennaio dell'anno successivo. I regolamenti sulle entrate tributarie sono comunicati, unitamente alla relativa delibera comunale o provinciale al Ministero delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi e sono resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.

3. Nelle province autonome di Trento e Bolzano, i regolamenti sono adottati in conformità alle disposizioni dello statuto e delle relative norme di attuazione.

4. Il Ministero delle finanze può impugnare i regolamenti per vizi di legittimità avanti gli organi di giustizia amministrativa.

5. I regolamenti, per quanto attiene all'accertamento e alla riscossione dei tributi e delle altre entrate, sono informati ai seguenti criteri:

a) l'accertamento dei tributi può essere effettuato dall'ente locale anche nelle forme associate previste negli articoli 24, 25, 26 e 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

b) qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, le relative attività sono affidate:  
1) mediante convenzione alle aziende speciali di cui dall'articolo 22, comma 3, lettera c), della legge 8 giugno 1990, n. 142, e, nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, alle società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale previste dall'articolo 22, comma 3, lettera e), della citata legge n. 142 del 1990, i cui soci privati sono prescelti tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53;

2) nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, alle società miste, per la gestione presso altri comuni, ai concessionari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, ai soggetti iscritti nell'albo di cui al predetto articolo 53;

c) l'affidamento di cui alla precedente lettera b) non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente;

d) il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate è apposto, in ogni caso, dal funzionario designato quale responsabile della relativa gestione.

6. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di spettanza delle province e dei comuni viene effettuata con la procedura di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se affidata ai concessionari del servizio di riscossione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, ovvero con quella indicata dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, se svolta in proprio dall'ente locale o affidata agli altri soggetti menzionati alla lettera b) del comma 4.

7. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare secondo le procedure di cui all'articolo 53, sono stabilite disposizioni generali in ordine ai criteri di affidamento e di svolgimento dei servizi in questione al fine di assicurare la necessaria trasparenza e funzionalità, nonché la misura dei compensi, tenuto anche conto delle effettive riscossioni.

— La Legge n. 142/1990 reca: «Ordinamento delle autonomie locali».

— La Legge n. 43/1988 reca: «Istituzione del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello stato e di altri enti pubblici, ai sensi dell'art. 1, comma 1, legge 4 ottobre 1986, n. 657».

— Il D.P.R. n. 602/1973 reca: «Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito».

— Il R.D. n. 639/1910 reca: «Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato».

Art. 63 - Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche: è riportato in nota al precedente art. 1.

#### Art. 64 - Disposizioni finali e transitorie.

1. Le autorizzazioni alla installazione di mezzi pubblicitari e le concessioni di spazi ed aree pubbliche, rilasciate anteriormente alla data dalla quale hanno effetto i regolamenti previsti e gli articoli 62 e 63, sono rinnovate a richiesta del relativo titolare o con il pagamento del canone ivi previsto, salva la loro revoca per il contrasto con le norme regolamentari.

2. Il comune può prorogare fino al 31 dicembre 1998, a condizioni da stabilire tra le parti, i contratti di gestione di cui agli articoli 25 e 52 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, relativi all'affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione, rispettivamente, dell'imposta comunale sulla pubblicità e della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, aventi scadenza anteriormente alla predetta data.

3. Se il comune si avvale della facoltà di escludere l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità, l'oggetto dei vigenti contratti di concessione di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è limitato al servizio delle pubbliche affissioni, fatta salva la revisione delle condizioni contrattuali da definire tra le parti e la facoltà di recesso del concessionario.

— Il D.Lgs. n. 507/1993 reca: «Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale».

— Legge 27.12.1997, n. 449.

#### Art. 50 - Disposizioni in materia di accertamento e definizione dei tributi locali.

1. Nell'esercizio della potestà regolamentare prevista in materia di disciplina delle proprie entrate, anche tributarie, le province ed i comuni possono prevedere specifiche disposizioni volte a semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, anche al fine di ridurre gli adempimenti dei contribuenti e potenziare l'attività di controllo sostanziale, introducendo l'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, nonché la possibilità di riduzione delle sanzioni in conformità con i principi desumibili dall'articolo 3, comma 133, lettera l), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in quanto compatibili.

— Il testo del comma 133, lettera l) dell'art. 3 della citata legge n. 662/1996 è il seguente: «133. Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni per la revisione organica e il completamento della disciplina delle sanzioni tributarie non penali, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) - l) (Omissis);

l) previsione di circostanze esimenti, attenuanti e aggravanti strutturate in modo da incentivare gli adempimenti tardivi, da escludere la punibilità nelle ipotesi di violazioni formali non suscettibili di arrecare danno o pericolo all'erario, ovvero determinate da fatto doloso di terzi, da sanzionare più gravemente le ipotesi di recidiva.

## **ART. 6 - OGGETTO DEL CANONE**

1. Sono soggette al canone le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune.

2. Sono, parimenti, soggette al canone le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

3. Il canone si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, servitù di pubblico passaggio.

## **ART. 7 - SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI**

1. Il canone è dovuto al comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del territorio.

AGGIUNTE - VARIAZIONI E NOTE

A series of horizontal dotted lines for writing, with a few faint handwritten marks and a small dot scattered across the page.

## CAPO II - NORME E PROCEDURE COMUNI A TUTTE LE OCCUPAZIONI

### ART. 8 - DOMANDA DI CONCESSIONE

1. La domanda di concessione, in carta resa legale, da presentarsi all'ufficio..... **TRIBUTI**....., SU appositi moduli messi a disposizione dal detto ufficio comunale, dovrà essere corredata di tutte le illustrazioni (disegni, fotografie, ecc.) che lo stesso ufficio comunale riterrà di richiedere per l'istruttoria.
2. Ogni richiesta di occupazione deve essere motivata da uno scopo come: l'esercizio di un'industria, commercio, arte o professione, o ragioni edilizie, agricole, impianti di giostre, giochi, spettacoli o trattenimenti pubblici e simili.
3. Ai gestori di negozi e pubblici esercizi fronteggianti le aree pubbliche è accordata la concessione delle stesse aree con preferenza sugli altri richiedenti.
4. Quando lo stesso suolo è richiesto da più persone la concessione è fatta, sempre secondo tariffa, al primo richiedente. Nel caso di richieste contemporanee, decide la sorte in presenza degli interessati.
5. Ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il termine per la conclusione del procedimento relativo alla richiesta avanzata ai sensi del precedente comma 1 è fisato in ..... **60** ..... giorni. Qualora vengano richiesti da parte dell'ufficio chiarimenti o integrazioni della documentazione prodotta, il termine è prorogato di tanti giorni quanti ne decorrono fra la richiesta integrazione ed il perfezionamento della pratica.
6. Qualora l'interessato non provveda ad integrare la domanda nei termini fissati dalla richiesta, con determinazione del responsabile del servizio, da notificare all'interessato, ne sarà disposta l'archiviazione.

### ART. 9 - RIMBORSO DI SPESE

1. Alla richiesta di concessione di cui al precedente articolo 8 dovrà essere allegata la quietanza dell'economista comunale attestante il versamento, a titolo di rimborso spese, delle somme di cui al seguente prospetto:

AUTORIZZAZIONE RICHIESTA	RIMBORSO SPESE STAMPATI	DIRITTI DI ISTRUTTORIA	DIRITTI DI SOPRALLUOGO	TOTALE
Occupazioni permanenti .....	1.000	5.000	4.000	10.000
Passi carrabili .....	1.000	5.000	4.000	10.000
Occupazioni temporanee .....	1.000	5.000	4.000	10.000

2. L'ammontare del fondo di cui al precedente comma, determinato in via forfettaria, potrà essere variato in ogni momento con deliberazione della Giunta Comunale. Le somme versate a questo titolo non saranno mai rimborsate.

### ART. 10 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Per le occupazioni che devono essere precedute da lavori che comportino la rimessa in pristino dei luoghi al termine della concessione o da cui possono derivare danni al demanio comunale o a terzi, o, in particolari circostanze che lo giustifichino, il Responsabile del servizio potrà prescrivere la costituzione di un deposito cauzionale adeguato, a titolo cautelativo e a garanzia dell'eventuale risarcimento.
2. La cauzione è vincolata all'adempimento delle condizioni imposte con il provvedimento di autorizzazione o di concessione e sarà restituita, a richiesta dell'interessato, a lavori ultimati e regolarmente eseguiti, e comunque non prima di 6 mesi dall'ultimazione dei lavori.
3. Quando le opere eseguite comportino, nell'arco di sei mesi, la necessità di ulteriore manutenzione della strada e delle sue pertinenze, detto deposito sarà trattenuto per il tempo necessario a garanzia della regolare esecuzione dei lavori.
4. Qualora il richiedente rinunci alla domanda avrà diritto ad ottenere la restituzione integrale della cauzione.

### ART. 11 - CONCESSIONE

1. Salvo quanto stabilito per le occupazioni temporanee di breve durata dai successivi commi 3 e 4, le occupazioni permanenti di spazi ed aree pubbliche non potranno aver luogo se non dietro concessione del responsabile del servizio..... **Tributi**....., quale determinerà, in apposito disciplinare, nel suo contesto, le condizioni, le modalità, la durata della concessione, il termine entro cui dovrà procedersi alla occupazione e alla eventuale costruzione degli impianti e manufatti, nonché ogni altra norma che il richiedente è tenuto ad osservare.
2. Se ritenuto opportuno, il responsabile del servizio..... **Tributi**..... potrà subordinare la concessione alla stipulazione di apposito contratto, il cui schema dovrà essere sottoposto al parere preventivo della Giunta Comunale.
3. Per le occupazioni temporanee di breve durata e con riferimento a determinate località, il responsabile del servizio potrà disporre l'esonero dalla presentazione della domanda, procedendo agli accertamenti d'ufficio o su semplice richiesta dell'occupante.
4. Per la occupazione di marciapiedi, piazze e vie pubbliche, anche di breve durata, saranno tenute in particolare conto le esigenze della circolazione e dell'estetica.



## AGGIUNTE - VARIAZIONI E NOTE

### NOTA ALL'ART. 8

— Legge n. 241/1990.

#### Art. 2.

1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.
2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia già direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte.
3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai sensi del comma 2, il termine è di trenta giorni.
4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti.

## **ART. 12 - CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO**

1. Il responsabile del servizio, terminata l'istruttoria, conclude il procedimento amministrativo con l'emissione del relativo provvedimento di concessione o del provvedimento di diniego della stessa.
2. Il responsabile, nella previsione di esito favorevole della domanda, deve acquisire, dall'ufficio competente, la nota di determinazione analitica del canone di concessione, allegandola al relativo provvedimento per farne parte integrante.

## **ART. 13 - DISCIPLINARE**

1. Il disciplinare o il contratto di cui al precedente articolo 11 dovranno prevedere di:
  - a) limitare l'occupazione allo spazio assegnato, sempre fatti salvi i diritti di terzi;
  - b) non protrarre l'occupazione oltre la durata stabilita, salvo proroga ottenuta prima della scadenza;
  - c) custodire e difendere da ogni eventuale danno il bene assegnato, facendone uso con la dovuta cautela e diligenza, seguendo le norme tecniche consigliate dagli usi e consuetudini o che saranno imposte dalla Amministrazione;
  - d) curare continuamente la manutenzione delle opere costruite in dipendenza della concessione, riparando gli eventuali danni arrecati ai circostanti beni pubblici o di terzi;
  - e) evitare intralci o danni al transito dei veicoli, autoveicoli e pedoni, apponendo i prescritti segnali in caso di pericolo;
  - f) eseguire tutti i lavori necessari per rimettere in pristino, al termine della concessione, il bene occupato;
  - g) versare all'epoca stabilita il canone relativo;
  - h) risarcire il Comune di ogni eventuale maggiore spesa che, per effetto delle opere costruite, dovesse sostenere per l'esecuzione di lavori;
  - i) disporre i lavori in modo da non danneggiare le opere esistenti e in caso di necessità prendere gli opportuni accordi con l'Amministrazione o con terzi per ogni modifica alle opere già in atto, che, in ogni caso, fanno carico al concessionario stesso. Riconoscendosi impossibile la coesistenza delle nuove opere con quelle già in atto, la nuova concessione si deve intendere come non accordata, ove l'Amministrazione, nel pubblico interesse, non possa addivenire alla revoca delle concessioni precedenti;
  - l) osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari e tutte le altre prescrizioni contenute nell'atto di concessione, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità, diretta o indiretta, per danni arrecati a terzi durante l'esercizio del diritto di occupazione, e risarcendo il Comune di altri danni che dovesse sopportare per effetto della concessione.
2. Copia del disciplinare di concessione o del contratto, a cura del funzionario competente al rilascio o stipulazione, dovrà essere trasmessa all'ufficio preposto alla riscossione del canone nonché all'ufficio di polizia Municipale per i controlli di competenza.
3. Il disciplinare di concessione o il contratto devono essere tenuti dall'utente sempre a disposizione degli agenti comunali incaricati di sopralluoghi e controlli.

## **ART. 14 - AUTORIZZAZIONI DI ALTRI UFFICI COMUNALI O DI ALTRI ENTI - DIRITTI DI TERZI**

1. L'autorizzazione comunale all'occupazione di spazi ed aree pubbliche non implica da sola che il richiedente sia legittimato a dare esecuzione alla concessione, dovendo egli procurarsi, sempre a sua cura e sotto la propria responsabilità, tutte le autorizzazioni eventualmente prescritte da norme particolari. Le dette autorizzazioni, se di competenza comunale, debbono essere acquisite d'ufficio.
2. L'autorizzazione comunale si intenderà sempre rilasciata fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, verso i quali risponderà unicamente l'utente.

## **ART. 15 - REVOCA DELLE CONCESSIONI E DELLE AUTORIZZAZIONI**

1. Qualora, per mutate circostanze, l'interesse pubblico esiga che il bene concesso ritorni alla sua prima destinazione, ovvero debba essere adibito ad altra funzione indilazionabile e necessaria per la soddisfazione dei pubblici bisogni, l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di revocare la concessione o l'autorizzazione.
2. Le concessioni del sottosuolo non possono essere però revocate se non per necessità dei pubblici servizi.
3. La revoca dà diritto alla restituzione proporzionale del canone pagato in anticipo, senza interessi.
4. La revoca è disposta dal responsabile del servizio con apposita determinazione di sgombero e di riduzione in pristino del bene occupato, preceduta, se del caso, da una perizia tecnica.
5. Nella determinazione di revoca è assegnato al concessionario un congruo termine per la esecuzione dei lavori di sgombero e di restauro del bene occupato, decorso il quale essi saranno eseguiti d'ufficio, salvo rivalsa della spesa a carico dell'inadempiente, da prelevarsi eventualmente dal deposito cauzionale costituito in sede di rilascio dell'atto di concessione.
6. Il provvedimento di revoca è notificato a mezzo del Messo Comunale.
7. Il provvedimento di revoca per necessità dei pubblici servizi, o per la soddisfazione di altri pubblici bisogni, è insindacabile da parte del concessionario e per effetto di esso lo stesso concessionario è obbligato a ripristinare il bene, trasportando altrove i materiali di rifiuto e provvedendo alla migliore sistemazione e pulizia dei luoghi, evitando danni al Comune e ai terzi.

## **ART. 16 - RINUNCIA ALLA CONCESSIONE**

1. Il concessionario può, in qualsiasi momento, rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'amministrazione. Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale di cui all'art. 10. Non sono rimborsabili le somme versate a titolo di rimborso di spese di cui all'art. 9.
2. Se l'occupazione è in corso all'atto della rinuncia, non si farà luogo al rimborso dei canoni già versati. Il rimborso dell'eventuale

AGGIUNTE - VARIAZIONI E NOTE

Handwritten notes on a lined page. The text is mostly illegible due to blurriness and low contrast. A faint, handwritten character resembling the letter 'C' is visible in the upper right quadrant of the page.

deposito cauzionale di cui al precedente articolo 10 sarà disposto solo dopo avere accertata la regolare rimessa in pristino dei luoghi.

#### **ART. 17 - DECADENZA DELLA CONCESSIONE**

1. Il concessionario incorre nella decadenza qualora non adempia alle condizioni imposte nell'atto di concessione, o alle norme stabilite dal presente Regolamento.

2. Il concessionario incorre altresì nella decadenza:

- a) allorché non si sia avvalso, nei sei mesi dalla definizione delle formalità d'ufficio, della concessione accordatagli;
- b) qualora avvenga il passaggio, nei modi e forme di legge, del bene concesso dal demanio al patrimonio del Comune o al demanio o patrimonio dello Stato, della Provincia, o della Regione, e si venga a creare una situazione tale da non potersi più consentire un atto di concessione da parte del Comune.

3. Per la decadenza sarà seguita la stessa procedura prevista per la revoca dal precedente articolo 15.

#### **ART. 18 - SOSPENSIONE DELLE CONCESSIONI**

1. È in facoltà del Comune, in occasioni straordinarie o per ragioni di utilità o di ordine pubblico, prescrivere lo sgombero delle aree date in concessione, senza diritto di indennizzo alcuno ai concessionari, salvo il caso che lo sgombero fosse permanente, nel qual caso si renderebbe applicabile il disposto del 3° comma del precedente articolo 15.

2. Gli occupanti saranno obbligati ad ottemperare all'ordine emanato, nè il concessionario potrà sollevare eccezioni od opposizioni di sorta.

3. Parimenti non potrà, il concessionario, opporsi o richiedere indennizzi per qualunque ordine o provvedimento che il Comune disponga in applicazione del presente o di altro Regolamento.

#### **ART. 19 - SUBINGRESSO NELLA CONCESSIONE**

1. Il provvedimento di concessione dell'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico ha carattere personale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione ad altri.

2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a qualsiasi titolo, a terzi, l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare, non oltre 90 giorni dal trasferimento, il procedimento per il rilascio, a suo nome, della nuova concessione proponendo all'amministrazione apposita domanda con indicati gli estremi della precedente concessione rilasciata per l'attività rilevata o pervenuta per successione.

3. Se l'originario concessionario è in regola con il pagamento del canone quello della nuova concessione decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo.

4. Per la nuova concessione:

- non è richiesto il deposito per rimborso di spese di cui al precedente art. 9;
- dovrà essere eventualmente ricostituita la nuova cauzione;
- dovranno essere prescritte tutte le condizioni della vecchia concessione.

5. L'originario concessionario, nel caso di avvenuta costituzione della cauzione di cui al precedente art. 10 dovrà, nella forma scritta, rinunciare alla concessione e richiedere il rimborso della costituita cauzione. Il rimborso sarà disposto, con apposita determinazione, dal responsabile del servizio.

#### **Art. 20 - RINNOVO DELLE CONCESSIONI**

1. Le concessioni permanenti non sono soggette al rinnovo annuale, intendendosi lo stesso assorbito dal puntuale versamento del canone dovuto.

#### **Art. 21 - NORME PER LA ESECUZIONE DEI LAVORI**

1. Durante l'esecuzione dei lavori il concessionario, oltre le norme tecniche e pratiche di edilizia previste dalle leggi e regolamenti in vigore, dagli usi e consuetudini locali, deve osservare le seguenti prescrizioni generali e quelle particolari che gli possono essere imposte all'atto della concessione:

- a) non arrecare disturbo o molestia al pubblico, ad altri concessionari, o intralci alla circolazione;
- b) evitare scarichi o depositi di materiali sull'area pubblica non consentiti dai competenti organi del Comune o da altre autorità;
- c) evitare scarichi di acque sull'area pubblica o, in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi o imposte dal Comune o da altre autorità;
- d) evitare l'uso di mine o di altri mezzi che possono cagionare spaventi o pericoli e danni alle persone ed alle cose del Comune o di terzi;
- e) collocare adatti ripari per evitare spargimenti di materiali sui suoli adiacenti pubblici e privati e predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni ai passanti, per i quali il Comune non assume alcuna responsabilità, che viene a ricadere interamente sul concessionario.

2. L'atto di concessione obbliga il concessionario a non abusare dei beni concessi eseguendo lavori, scavi e demolizioni non previsti nell'atto stesso.

3. È vietato al concessionario di arrecare qualsiasi danno al suolo, di infiggervi pali, chiodi o punte o di smuovere in qualsiasi modo il selciato o pavimento, salvo i casi in cui, per evidenti necessità, ne abbia ottenuto la preventiva autorizzazione e fermo l'obbligo di riportare tutto in pristino a lavoro ultimato, si da rispettare in pieno l'igiene, l'estetica ed il decoro cittadino.

AGGIUNTE - VARIAZIONI E NOTE

Handwritten mark resembling the number '8' on the first dotted line.

## **Art. 22 - OSSERVANZA DELLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA**

1. In sede di esame delle domande dovrà essere preliminarmente accertato il rispetto delle norme di cui:
  - al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, recante "Nuovo Codice della Strada";
  - al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, di attuazione del Codice della Strada.
2. L'accertamento di cui al comma precedente sarà sempre disposto dal Comando della Polizia Municipale.

## **Art. 23 - OCCUPAZIONI D'URGENZA**

1. In caso di emergenza o di obiettiva necessità, l'occupazione del suolo pubblico può essere effettuata senza previa autorizzazione, sempreché ne sia data immediata comunicazione e prova all'amministrazione e sia comunque attivata dall'interessato, contestualmente all'occupazione, la regolare procedura per il rilascio del provvedimento amministrativo.
2. La mancata comunicazione o l'inesistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione d'urgenza danno luogo all'applicazione della sanzione prevista dall'art. 43 del presente regolamento per le occupazioni abusive.

## **Art. 24 - RISCOSSIONI COATTIVE - RIMBORSI**

1. Per la riscossione coattiva del canone e delle sanzioni troveranno applicazione le procedure previste dall'art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, in un'unica soluzione. Si applica l'art. 2752 del codice civile.
2. Gli interessati possono richiedere, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sull'istanza di rimborso l'ufficio provvede entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi legali dalla data dell'eseguito pagamento.
3. Tutti gli atti relativi alle riscossioni coattive ed ai rimborsi rientrano nella competenza del responsabile del servizio di cui al precedente articolo 5.

## **Art. 25 - LIMITI ALLE OCCUPAZIONI STRADALI**

1. Le occupazioni della sede stradale sono consentite nei soli casi e nei limiti stabiliti dalle norme del Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e relativo Regolamento emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
2. Fuori dei centri abitati, la collocazione di chioschi, edicole ed altre installazioni, anche a carattere provvisorio, non è consentita sulla fascia di rispetto prevista per le recinzioni, come determinate dal Regolamento di applicazione del Codice della strada.
3. Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni ed i divieti previsti dal Codice suddetto, l'occupazione di marciapiedi è consentita fino ad un massimo della metà della larghezza del marciapiede stesso, purché in adiacenza ai fabbricati e sempreché rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni. Alle medesime condizioni è consentita l'occupazione nelle strade prive di marciapiedi, in aree ove è permesso il passaggio pedonale.
4. All'interno delle zone di rilevanza storico-ambientale, individuate ai sensi del Codice della strada, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, limitatamente alle occupazioni già prima esistenti, è consentita l'occupazione dei marciapiedi in deroga alle disposizioni del precedente comma, a condizioni che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o insufficiente capacità motoria.
5. All'interno delle piazze o dei parcheggi, le occupazioni possono essere consentite qualora non ostino situazioni o ragioni di natura tecnica, anche con riferimento alle esigenze della circolazione, di sicurezza e con l'adozione degli eventuali accorgimenti da prescrivere nell'atto di concessione.

## AGGIUNTE - VARIAZIONI E NOTE

### NOTA ALL'ART. 24

— D.P.R. n. 43/1998.

**Art. 69 - Riscossione di altre entrate.** (Sostituito dall'art. 6, comma 6-bis, del D.L. 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, modificato con D.L. 15 settembre 1990, n. 261, convertito, con modificazioni, dalla legge 12-11-1990, n. 331, modificato con l'art. 24 della legge 27 dicembre 1997, n. 449).

1. Il concessionario del servizio provvede alla riscossione coattiva dei canoni, proventi e relativi accessori, derivanti dalla utilizzazione dei beni del demanio pubblico e del patrimonio indisponibile dello Stato, nel caso di mancato spontaneo pagamento.

2. Provvede altresì, su richiesta e d'accordo con gli enti interessati, alla riscossione, volontaria e coattiva, delle entrate patrimoniali e assimilate nonché dei contributi di spettanza delle regioni, delle province anche autonome, dei comuni, dei consorzi di enti locali, delle unità sanitarie locali, delle comunità montane, delle aziende municipalizzate, delle aziende consorziali, delle società di gestione di servizi comunali e di altri enti locali. In deroga a quanto previsto dall'articolo 61, per la riscossione delle entrate di cui al comma 3 l'accordo fisserà in favore del concessionario un compenso percentuale rapportato al volume delle entrate, da determinarsi in relazione ai costi di gestione della riscossione affidata e in misura che assicuri un'adeguata remunerazione.

3. Qualora la riscossione delle entrate patrimoniali, assimilate e dei contributi non venisse affidata al competente concessionario è fatto divieto agli enti locali di avvalersi, per la riscossione di dette entrate, di enti, organismi e società, comunque strutturali e denominati, diversi dal proprio tesoriere. Per gli eventuali contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge 26 giugno 1990, n. 165, di conversione del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, il divieto si applica a partire dalla data di scadenza, restando esclusa ogni possibilità di rinnovo degli stessi.

3-bis. (Comma aggiunto con l'art. 12 della legge 27 dicembre 1997, n. 449) Per gli enti diversi dalle regioni, dai comuni e dalle province anche autonome la possibilità di avvalersi dei concessionari del servizio di riscossione dei tributi è condizionata al rilascio, con le modalità di cui all'articolo 2, comma 3, di apposita autorizzazione. L'autorizzazione non è necessaria per gli enti che, al 31 dicembre 1997, abbiano già stipulato con il concessionario del servizio l'accordo di cui al comma 2.

— Vedi il D.M. 28 dicembre 1989, riportato sotto la voce n. 0.21 della raccolta tributi.

— D.L. 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202.

Art. 11 - 1. Se più soggetti sono solidalmente tenuti al pagamento delle tasse, delle imposte indirette, dei tributi locali e delle entrate iscritte nei ruoli emessi ai sensi degli articoli 67, 68 e 69, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, la cartella di pagamento è notificata soltanto al primo intestatario della partita iscritta a ruolo; a ciascuno degli altri soggetti tenuti in solido, il concessionario della riscossione che ha ricevuto in carico il ruolo invia una comunicazione informandolo del contenuto e della notifica della cartella con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento alla scadenza di rata, sarà iniziata nei suoi confronti la procedura di cui al titolo secondo del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; prima di iniziare tale procedura il concessionario deve altresì notificare l'avviso di mora di cui all'articolo 46 del decreto n. 602 del 1973.

2. Se i soggetti iscritti a ruolo solidalmente responsabili del pagamento sono in numero superiore a tre, i termini di cui agli articoli 75 e 77 del decreto 28 gennaio 1988, n. 43, sono elevati di due mesi per ogni soggetto iscritto a ruolo oltre il terzo.

... omissis ...

— Codice Civile.

**Art. 2752 - Crediti per tributi diretti dello Stato, per imposta sul valore aggiunto e per tributi degli enti locali.**

Hanno privilegio generale sui mobili del debitore i crediti dello Stato per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, sul reddito delle persone giuridiche e per l'imposta locale sui redditi, limitatamente all'imposta o alla quota d'imposta non imputabile ai redditi immobiliari e a quelli di natura fondiaria non determinabili catastalmente, iscritti nei ruoli principali, suppletivi, speciali o straordinari posti in riscossione nell'anno in cui si procede all'esecuzione dell'anno precedente.

Se si tratta di ruoli suppletivi, e si procede per imposte relative a periodi d'imposta anteriori agli ultimi due, il privilegio non può esercitarsi per un importo superiore a quello degli ultimi due anni, qualunque sia il periodo cui le imposte si riferiscono.

Hanno altresì privilegio generale sui mobili del debitore i crediti dello Stato per le imposte, le pene pecuniarie e le soprattasse dovute secondo le norme relative all'imposta sul valore aggiunto.

Hanno lo stesso privilegio, subordinatamente a quello dello Stato, i crediti per le imposte, tasse e tributi dei comuni e delle province previsti dalla legge per la finanza locale e dalle norme relative all'imposta comunale sulla pubblicità e ai diritti sulle pubbliche affissioni.

## CAPO III - DENUNCIA DELL'OCCUPAZIONE E VERSAMENTO DEL CANONE

### Art. 26 - DENUNCIA DELL'OCCUPAZIONE

1. Il versamento del canone indicato nell'atto di concessione di cui al precedente art. 11 tiene luogo, ad ogni effetto, della denuncia di occupazione permanente che decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio.
2. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento del canone secondo le modalità di cui al successivo articolo 27, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime.

### Art. 27 - MODALITÀ DEI VERSAMENTI - TERMINI - DIFFERIMENTI

1. I soggetti obbligati possono eseguire i versamenti tramite:
  - a) il conto corrente postale a mezzo dello speciale bollettino intestato al Comune;
  - b) il versamento diretto presso la tesoreria comunale;
  - c) il versamento tramite il sistema bancario;
  - d) il versamento diretto presso l'ufficio economato o altro incaricato.
2. I canoni relativi alle occupazioni permanenti dovranno essere versati nei termini seguenti:
  - a) per l'anno del rilascio, nel termine previsto dall'atto di concessione;
  - b) per gli anni successivi entro il mese di gennaio.
3. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio della concessione, in unica soluzione anticipata per tutto il periodo di durata della occupazione, con le modalità previste al precedente comma 1.
4. I termini per i versamenti di cui al precedente comma 2 sono differiti di 30 giorni nel caso in cui il contribuente sia stato colpito, nei dieci giorni precedenti la scadenza per il pagamento, da tutto di famiglia per la morte di un convivente o di parente entro il 3° grado.
5. Sono considerati validi i versamenti fatti da parte di uno solo dei contitolari purché il canone sia stato pagato per intero, nel termine prescritto.

### Art. 28 - PAGAMENTI A RATE - IMPORTI MINIMI

1. Qualora, per le occupazioni permanenti ovvero per le occupazioni temporanee ricorrenti, l'ammontare annuo del canone superi lire ..... 1.000.000 ....., su richiesta dell'interessato, può essere consentito, nell'atto di concessione, il versamento in rate bimestrali di uguale importo, con applicazione degli interessi legali. In caso di mancato pagamento, anche di una sola rata, il concessionario perde il detto beneficio e deve provvedere al pagamento di tutto il debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non versata pena la decadenza della concessione.

~~2. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio della concessione, in unica soluzione anticipata per tutto il periodo di durata della occupazione, con le modalità previste al precedente comma 1.~~



AGGIUNTE - VARIAZIONI E NOTE

A series of horizontal dotted lines for writing.

## **CAPO IV - PASSI CARRABILI**

### **Art. 29 - ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA**

1. La domanda di concessione di passo carrabile e manufatti simili, osservate le particolari norme edilizie ed urbanistiche nonché degli altri regolamenti comunali, è sottoposta al parere dell'ufficio di Polizia Municipale.
2. Il parere di cui al precedente comma dovrà essere richiesto d'ufficio entro 5 giorni dall'acquisizione della domanda al protocollo e pronunciato entro i 15 giorni successivi.

### **Art. 30 - PASSI CARRABILI - INDIVIDUAZIONE**

1. Sono considerati passi carrabili, ai fini dell'applicazione del canone di occupazione del suolo, tutti i manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

### **Art. 31 - SUPERFICIE ASSOGGETTATA A CANONE**

1. La superficie dei passi carrabili da assoggettare a canone si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare "convenzionale".
2. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune il canone va determinato con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati 10. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10 per cento.

### **Art. 32 - ACCESSI A RASO**

1. Su espressa richiesta dei proprietari degli accessi a raso e tenuto conto delle esigenze di viabilità, può essere, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietata la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività, non può comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso.



## CAPO V - TARIFFE

### **Art. 33 - SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE**

1. Ai fini della graduazione del canone a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche di cui al precedente articolo 6, in relazione al disposto dell'art. 63, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, ~~le occupazioni temporanee sono classificate in n. 2 categorie determinate come da Allegato "A";~~ ~~le occupazioni temporanee sono classificate in n. 2 categorie determinate come da Allegato "A";~~ classificate in n. 2 categorie determinate come da Allegato "A";

### **Art. 34 - TARIFFE PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI**

1. Per le occupazioni permanenti come definite al precedente art. 2 trovano applicazione, osservato il disposto dell'art. 63, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, sulla base del valore economico della disponibilità dell'area, nonché del sacrificio imposto alla collettività, le tariffe di cui alle allegate tabelle B e C.

### **Art. 35 - TARIFFE PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE**

1. Per le occupazioni temporanee come definite al precedente art. 2 trovano applicazione, osservato il disposto dell'art. 63, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, sulla base del valore economico della disponibilità dell'area, nonché del sacrificio imposto alla collettività, le tariffe di cui alle allegate tabelle D ed E.


~~Per le occupazioni temporanee che verificano con carattere ininterrotto e continuativo, il cui valore economico è superiore a quello delle occupazioni temporanee ordinarie, le tariffe di cui alle allegate tabelle D ed E.~~

### **Art. 36 - DETRAZIONI DAL CANONE**

1. Dalla misura complessiva del canone va detratto, ai sensi dell'art. 63, comma 3, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, l'importo eventuale di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal comune per la medesima concessione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

presente regolamento:

- ) È stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del 30.12.1999  
con atto n. 71 .....
- ) È stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal.....  
al.....;
- ) È stato esaminato dal Comitato Regionale di Controllo sugli atti dei Comuni (Co.Re.Co.) nella seduta  
del..... n.....;
- ) È stato ripubblicato all'albo pretorio, unitamente alla decisione del Co.Re.Co., prima richiamata, per 15  
giorni consecutivi dal..... al.....;



**Il Segretario Comunale**

Data.....

.....

7  
5  
7

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

UFFICIO PROPONENTE  
TRIBUTI

SERVIZIO INTERESSATO  
FINANZIARIO-CONTABILE

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER LA ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.

tip. ....  Competenza  Residui

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario norma dell'art. 55, comma 5, della legge 8 giugno 90, n. 142,

**ATTESTA**

me dal prospetto che segue la copertura finanziaria della complessiva spesa di L. ....

Somma stanziata . . . . (+) L.				
Variazioni in aumento . . (+) L.				
Variazioni in diminuzione (-) L.				
Somme già impegnate . . (-) L.				
Somma disponibile L.				

Data .....  
Il Responsabile .....

sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

La proposta deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: favorevole

Data 23/12/99 Il Responsabile [Signature]

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: favorevole

Data 23/12/99 Il Responsabile [Signature]

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE

F.to CANOSA ALDO

Il Segretario Comunale

Dr. Vincenzo De Aloysio


Prot. N. 27

Li 4 GEN. 2000

Della suesesa deliberazione, ai sensi dell'art. 47 della legge 8 giugno 1990, n. 142, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.  
 Oggi stesso viene inviato al competente organo regionale di controllo sugli atti dei comuni (Co.Re.Co.):

È copia conforme all'originale.

Dalla Residenza comunale, li 4 GEN. 2000



Il Segretario Comunale  
Dr Vincenzo De Aloysio

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione:

- è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi: dal ..... al ..... senza reclami.
- è divenuta esecutiva il giorno .....

Della Residenza comunale, li .....

Il Segretario Comunale

È copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

alla Residenza comunale, li .....



Il Segretario Comunale